

PROVINCIA DI VERONA

Repertorio n. 41431 della Provincia di Verona Unità Operativa Espropri

Decreto di imposizione servitù di metanodotto con determinazione urgente dell'indennità provvisoria ai sensi dell'art. 22 d.p.r. 327/2001 degli immobili occorsi per la costruzione ed esercizio del metanodotto "Potenziamento Raldon - Legnago allacciamento comune di Casaleone dn 100 (4") dp 12 bar in comune di Sanguinetto".

La sottoscritta, ing. Elisabetta Pellegrini, dirigente dell'ufficio per espropriazioni della Provincia di Verona, autorità espropriante su delega della Regione Veneto di cui alla legge regionale 13 marzo 2009, n. 5,

DECRETA

1) di costituire a favore di Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale n Piazza Santa Barbara 7 20097 - San Donato Milanese (MI) c.f. e P.Iva 10238291008, promotore e beneficiario, una servitù di metanodotto avente ad oggetto:

1) la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonchè di cavi accessori per reti tecnologiche;

2) l'istallazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonchè eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

3) l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 6,00 (sei,00) metri dall'asse della tubazione, nonchè di mantenere la superficie asservita a terreno agrario con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazione senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

4) la facoltà di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonchè di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

5) l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

6) l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

7) l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

8) i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;

9) la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;

sui beni immobili, occorrenti per la realizzazione del metanodotto denominato "Potenziamento Raldon - Legnago allacciamento Comune di Casaleone DN 100 (4") DP 12 bar in Comune di Sanguinetto" identificati e descritti nell'allegato piano particellare ed individuate nell'elaborato planimetrico allegato, con colore rosso tratteggiato;

2) di disporre a favore di Snam Rete Gas S.p.A. l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio delle aree necessarie alla realizzazione delle opere individuate nell'elaborato planimetrico con colore verde tratteggiato;

nell'allegato piano particellare per ogni mappale sono indicate le ditte proprietarie a cui spettano l'indennità di asservimento provvisoria e l'indennità di occupazione temporanea calcolata per 24 mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso.

Piano particellare ed elaborato planimetrico formano parte integrale e sostanziale del decreto.

I terreni oggetto del presente provvedimento ricadono nella zona territoriale individuata per ciascun mappale dal certificato di destinazione urbanistica del comune di Sanguinetto, pervenuto al protocollo provinciale n. 66791 del 12 agosto 2016.

Gli articoli 23 e 24 del D.P.R. 327/01 disciplinano il contenuto del decreto di esproprio e le modalità per la sua notificazione, trascrizione e voltura.

L'articolo 52-octies del D.P.R. 327/01 disciplina il contenuto del decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche e l'articolo 22 del D.P.R. 327/01 disciplina la procedura per la determinazione urgente dell'indennità provvisoria.

Con deliberazione del Presidente della Provincia di Verona n. 120 del 14 luglio 2015 pubblicato all'albo pretorio della Provincia di Verona e divenuta efficace in data 28 luglio 2015, questa Provincia, a conclusione della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/01, ha rilasciato a Snam Rete Gas S.p.A. l'autorizzazione unica richiesta, con dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree di interesse.

Con nota protocollo provinciale n. 29326 del 7 aprile 2016 è stata comunicata agli interessati l'intervenuta efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

Con istanze protocollo provinciale n. 48091 del 13 luglio 2016 e protocollo provinciale n. 66791 del 12 agosto 2016 e successive integrazioni Snam Rete Gas ha chiesto a codesta Provincia di emettere i decreti di imposizione di servitù ai sensi del citato articolo 22 D.P.R. 327/01.

Rilevato che il numero dei destinatari della procedura espropriativa in oggetto è superiore a cinquanta ricorre il presupposto dell'articolo 22, comma 2, lettera b) D.P.R. 327/2001.

L'indennità provvisoria offerta è stata determinata, d'urgenza e senza particolari indagini e formalità, da Snam Rete Gas, beneficiario dell'esproprio e trasmessa a questa Provincia con le note sopra indicate.

La Provincia delega il beneficiario dell'esproprio alla registrazione e trascrizione del presente decreto, senza indugio e presso i competenti Uffici. Snam Rete Gas provvederà a trasmettere copia del verbale d'immissione in possesso all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione.

Il presente decreto:

- è soggetto all'imposta di registro pari al 15% secondo quanto previsto dall'art 1 della tariffa parte I allegata al D.P.R. 131/1986 - testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;
- per ciascuna unità negoziale e dovute l'imposta ipotecaria nella misura fissa di euro 50,00 ai sensi del D.lgs 31 ottobre 1990, n. 347- testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali;
- è esente all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, articolo 1, Tabella allegato A.

Un estratto del decreto sarà trasmesso entro 5 giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto a cure e spese del beneficiario.

Il presente decreto sarà notificato a ciascun proprietario nelle forme degli atti processuali civili a cure e spese del beneficiario, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo, almeno 7 giorni prima di essa.

il presente decreto sarà eseguito con la redazione del verbale di immissione e lo stato di consistenza dei luoghi, secondo le modalità indicate dal citato articolo 24 D.P.R. 327/2001. Tali verbali dovranno essere trasmessi, unitamente alla relata di notifica del presente atto, alla Provincia di Verona per i successivi adempimenti.

Il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso può:

- comunicare a questa Provincia se condivide le indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea offerte ed inviare trasmettere la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dei beni;
- rifiutare espressamente le indennità offerte e chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 327/2001, per la determinazione dell'indennità definitiva.

La Provincia, pervenute le comunicazioni di accettazione delle indennità, ordina a Snam Rete Gas S.p.A. di provvedere al pagamento nel termine di sessanta giorni.

Se il bene è gravato da ipoteca, al proprietario può essere corrisposta l'indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma.

Decorsi trenta giorni dall'immissione in possesso in caso di rifiuto espresso o tacito, la Provincia provvederà ad emettere l'ordinanza per il deposito delle citate indennità presso la Ragioneria Territoriale competente - servizio deposito amministrativi.

In caso di rifiuto tacito la Provincia chiederà altresì la determinazione dell'indennità definitiva alla Commissione provinciale prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001.

Adempite le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Veneto entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi decorrente dalla data di notificazione.

Verona, 29 settembre 2016

La Dirigente Ing. Elisabetta Pellegrini